

IL RUOLO “POLITICO” DEL PRESIDENTE DI ASSEMBLEA: IL CASO DELLA SICILIA *

di Stefania Mabellini¹

1. Come è noto, la ricostruzione del ruolo del Presidente di assemblea oscilla tra i due estremi di una teoria tradizionale che gli riconosce il carattere di organo *super partes*, sulla scia di analoghe elaborazioni formulate in relazione alla figura del Presidente della Repubblica², e di una teoria alternativa che gli assegna il compito di farsi garante della realizzazione del programma di governo³.

Quest'ultima definizione, che sembrerebbe, in prima battuta, bene attagliarsi al ruolo attualmente assunto dal Presidente di assemblea regionale –, che è, in fondo, uomo della maggioranza – e, dunque, più esattamente, uomo della maggioranza di governo –, va, però, considerata anche misurando gli eventuali varchi – formalmente offerti dai regolamenti ovvero ricavati in via di prassi – ad apprezzamenti discrezionali da parte del Presidente, attraverso i quali sia messo in condizione di “modulare” un proprio ruolo “politico”, più o meno autonomo, e comunque non necessariamente appiattito sulle esigenze della “sua” maggioranza.

Che la posizione del Presidente di assemblea sia, nel sistema costituzionale, straordinariamente connotata da significativi spazi di decisione *politica*, è stato ampiamente evidenziato. Cosa che, d'altra parte, induce comunemente ad escludere la possibilità di assimilazione alla «neutra magistratura dello *speaker* inglese»⁴. A questi spazi di autonomia decisoria fa significativamente da contraltare la constatazione che il Presidente, una volta eletto, non possa essere revocato “direttamente” dall'Assemblea, né essere “formalmente” indotto alle dimissioni⁵. Presupposti, questi, potenzialmente in grado di favorirne l' “emancipazione” dalla linea politica di maggioranza.

Sotto questo profilo, la riforma della forma di governo siciliana – e le conseguenti modifiche del regolamento dell'assemblea – apparentemente non hanno determinato novità rivoluzionarie. Vero è, pertanto, che, nell'ottica della nuova forma di governo, l'attività dell'organo legislativo risulta più fortemente condizionata, nei tempi e nella

* Si ringrazia per la preziosa collaborazione il dott. Ignazio La Lumia (Vice Segretario Generale Vicario - Area Amministrativa dell'A.R.S.), il prof. Eugenio Consoli (Docente di Diritto costituzionale comparato e Direttore del Servizio della Biblioteca dell'A.R.S.) e il dott. Dario Savalli (Consigliere parlamentare dell'A.R.S.).

¹ Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Roma “Tor Vergata”

² Cfr., in argomento, tra i più recenti, A. TORRE, *Il magistrato dell'assemblea. Saggio sui Presidenti parlamentari*, Torino, 2000; A. SCIORTINO, *Il Presidente di assemblea parlamentare*, Torino, 2002.

³ V., G. FERRARA, *Il Presidente di assemblea parlamentare*, Milano, 1965.

⁴ A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 2003, 142.

⁵ V., F. MOHRHOFF, *Politicità e discrezionalità di taluni atti dei Presidenti di Assemblée legislative*, Roma, 1962, 52; C. DE CARO, *La struttura delle Camere*, in T. MARITNES-G. SILVESTRI-C. DE CARO-V. LIPPOLIS-R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, Milano, 2005, 79. In senso diverso, G.F. CIAURRO, *Presidenti delle assemblee parlamentari*, in *Enc. giur.*, XXIV, Roma, 1990, 10 s.

scelta delle priorità, dalle indicazioni provenienti dal Governo. E che, pertanto, sia «maggiormente tarata sulla cultura della decisione»⁶.

Tuttavia, ciò non conduce “obbligatoriamente” all’esito scontato di snaturare la funzione di «regista imparziale dei lavori parlamentari»⁷ attribuita al Presidente. Ed anzi il regolamento gli fa carico di questo onere, assegnandogli, tra l’altro, il compito di farsi garante della voce espressa dalle minoranze nel dibattito assembleare.

Ciononostante, come vedremo, all’interno di una logica ormai nettamente maggioritaria, la provenienza dalla maggioranza di governo sembra aver determinato una sorta di *self restraint*, da parte dello stesso Presidente, dei “propri” spazi di autonomia decisoria.

Con l’effetto di favorire la “legittimazione” di sedi più marcatamente politiche.

2. Come anticipato, i regolamenti d’assemblea non mancano, normalmente, di aperture per interventi “discrezionali” del Presidente.

Tra gli altri, se ne possono ricordare alcuni particolarmente significativi, distinguendo *a)* i compiti di attivazione e direzione dei lavori parlamentari, in cui sembra svolgere funzioni apparentemente di carattere arbitrale, dovendo favorire il corretto svolgimento delle dinamiche assembleari da *b)* quelli più sostanziali, in cui l’ “autonomo” apprezzamento del Presidente è potenzialmente in grado di incidere sui contenuti finali della decisione assembleare.

Quanto al primo gruppo, è, come autorevolmente osservato, nella programmazione dei lavori che generalmente il Presidente di assemblea legislativa svolge una delle funzioni più politicamente connotate⁸.

Fino alla riforma del 1986, il Presidente dell’Assemblea siciliana – titolare di incisivi poteri di disposizione del calendario dei lavori dell’Aula – poteva considerarsi il «“motore” dell’attività parlamentare nel suo complesso»⁹.

A seguito delle successive novelle regolamentari, cui si deve l’introduzione del metodo della programmazione, l’art. 98 *quater* prevede che il programma dei lavori, predisposto dal Presidente ogni due mesi «sentiti i Vicepresidenti dopo gli opportuni contatti con il Governo, con i Presidenti dei Gruppi parlamentari, con i Presidenti delle Commissioni legislative permanenti», sia «sottoposto all’approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si riunisce con la presenza dei Vicepresidenti dell’Assemblea, del Presidente della Regione o di un Assessore da lui delegato». A seguito della modifica della forma di governo, il peso del Governo nella programmazione dei lavori dell’Assemblea risulta considerevolmente accresciuto, tanto che «il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate preventivamente dal Governo», benché non vada trascurato che il regolamento garantisce che un terzo di

⁶ Così, A. DI GIOVINE, *Modelli di speakership parlamentare e stile esternatorio dei Presidenti delle Camere*, in A.I.C., *Annuario 2000, Il Parlamento*, Atti del XV Convegno annuale, Firenze, 12-13-14 ottobre 2000, Padova, 2001, 379.

⁷ Cfr., ancora, in relazione alle assemblee nazionali, A. DI GIOVINE, *Modelli di speakership parlamentare e stile esternatorio dei Presidenti delle Camere*, cit., 377.

⁸ V., A. MANZELLA, *Il Parlamento*, Bologna, 2003, 148.

⁹ Così, I. LA LUMIA, *L’organizzazione dei lavori all’assemblea regionale siciliana*, nel *Forum di Quaderni costituzionali*.

esso sia «riservato esclusivamente all'esame dei disegni di legge e dei documenti indicati dai Gruppi parlamentari di opposizione». Vero è che si tratta di uno spazio non indifferente, prescritto direttamente dal regolamento e non rimesso a clausole indeterminate, diretto a garantire, all'interno di un sistema improntato su regole maggioritarie, uno spazio all'opposizione. Tuttavia, va ricordato che analoghe previsioni, contenute a livello nazionale (art. 53, comma 3, R.S.; art. 24, comma 7, R.C.), nella prassi hanno avuto un riscontro giudicato, per lo più, «deludente»¹⁰.

Rispetto a tale modello di programmazione prefigurato nel regolamento, la prassi registra significativi scostamenti.

Programmi e calendari sono sostituiti da comunicati redatti, sulla base di una bozza informale presentata dal Presidente, in seno alla Conferenza dei Capigruppo, e comprendenti tempi di esame e provvedimenti da discutere, indicati anche con il contributo dell'opposizione. La Conferenza, inoltre, nonostante la novella regolamentare del 2003, con la quale si abbassa la soglia per l'approvazione, limitandola al «consenso dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che rappresentano almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea» (art. 98 *quater*, comma 4), non rinuncia all'obiettivo di conseguire l'unanimità dei consensi. Tanto che, al momento della trasmissione del calendario all'Aula, salvo casi isolati, non si registrano opposizioni ai comunicati della Conferenza¹¹.

Si deve rilevare che tale prassi, concretamente instauratasi in alternativa al metodo della programmazione dei lavori, determina di fatto una “non scelta” sulle priorità da perseguire dall'Assemblea legislativa, tanto che le determinazioni “salomoniche” accolte in Conferenza¹² assai frequentemente risultano poi disattese dall'Aula al momento della “messa in opera” del programma. Senza contare che, quanto più si privilegia il raggiungimento di un consenso unanime sul calendario, tanto più si riducono gli spazi a disposizione del Presidente per svolgere il determinante ruolo equitativo di cadenzare l'attuazione del programma di Governo, contemperandolo con l'esigenza di garantire il contraddittorio con l'opposizione.

3. Potere che, attribuito a livello nazionale, ai Presidenti di Camera e Senato, sembrerebbe, invece, non avere un equivalente nell'Assemblea siciliana è quello di convocazione straordinaria, che comprende anche l'iniziativa della stessa (art. 62, comma 2, Cost.). Si tratta, come osservato, di un atto dal contenuto fortemente discrezionale, poiché «nasce dalla valutazione di una situazione squisitamente politica, sia essa di emergenza o meno, ed è volto essenzialmente a modificare questa situazione ristabilendo quel controllo del potere legislativo sull'esecutivo che è una delle caratteristiche fondamentali dei moderni regimi parlamentari»¹³.

¹⁰ Così, A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., 150.

¹¹ V., I. LA LUMIA, *L'organizzazione dei lavori all'assemblea regionale siciliana*, cit.

¹² Parla, al riguardo, della Conferenza come sede di “*cahiers de doléances*”, I. LA LUMIA, *L'organizzazione dei lavori all'assemblea regionale siciliana*, cit.

¹³ Così, F. MOHRHOFF, *Politicità e discrezionalità di taluni atti dei Presidenti di Assemblee legislative*, cit., 35.

Lo Statuto siciliano, dal canto suo, assegna al Presidente il potere di convocazione in via ordinaria, ma, quanto alla convocazione straordinaria, ne riserva l'iniziativa al Governo regionale o ad almeno venti deputati (art. 11).

In questi casi, la convocazione dell'Assemblea siciliana rappresenta un atto dovuto e l'unico margine di discrezionalità che residua per il Presidente sembrerebbe aversi in caso di convocazione straordinaria con carattere di urgenza e solo relativamente all'apprezzamento di quest'ultimo profilo, al quale è collegato esclusivamente il termine di 5 giorni per la notificazione delle convocazioni (artt. 75, comma 3; 135, comma 3). Termine, peraltro, ritenuto "libero" nella prassi assembleare, ma che, in occasione della XIV Legislatura, è stato, invece, sottoposto ad una interpretazione innovativa e discordante rispetto a quella fin lì accolta¹⁴.

Neanche in relazione al periodo di *prorogatio* dell'organo legislativo, in cui la rilevanza politica della convocazione straordinaria risulta naturalmente accresciuta, il regolamento dell'Assemblea siciliana contiene previsioni specifiche. Né risultano storicamente casi di convocazione straordinaria dell'A.R.S., successivi allo scioglimento, ad eccezione della seduta n. 122 del 6 febbraio 2008, convocata per procedere alla deliberazione in ordine alla promulgazione parziale della legge recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008"¹⁵. Peraltro, proprio in quell'occasione, è all'esame della Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari che venne sottoposta l'esigenza manifestata da alcuni deputati di non interrompere i lavori dell'Assemblea per effettuare l'esame urgente di alcuni provvedimenti legislativi. Con l'effetto di riconoscere implicitamente a quella sede il potere sostanziale di decidere sull'*an* della convocazione straordinaria.

4. Nel campo della funzione di direzione dei lavori parlamentari, è, infine, il potere di interpretazione e di applicazione del regolamento, assegnato al Presidente, a rivestire, come noto, un ruolo particolarmente incisivo. Che comprende il compito di "scegliere" il "precedente", integrando anche in modo "creativo" le norme regolamentari. E dunque, in un certo senso, "disponendone".

In questo ambito, ovverosia sui richiami al regolamento, la posizione del Presidente, straordinariamente connotata da autonome capacità decisorie, non ha probabilmente eguali nel sistema costituzionale, in quanto decide – o è comunque ammesso che decida – "in solitudine" ed "inappellabilmente".

Il risultato, di assoluto rilievo, cui si perviene in tal modo è, di fatto, la sottrazione alla maggioranza politica del potere di interpretazione – nonché di quello, connesso, di deroga – del regolamento.

Nella storia dell'organo legislativo siciliano, l'applicazione più nota di tale prerogativa presidenziale è probabilmente da ascrivere alla decisione assunta, nel 1989, dal Presidente Lauricella, il quale, in sede di votazione per l'elezione del Presidente della Regione, capovolgendo una prassi fino a quel momento pacificamente osservata, computò gli astenuti ai fini del *quorum* di maggioranza, uniformandosi, così, al criterio

¹⁴ L'avviso di convocazione straordinaria della seduta del 6 febbraio 2008 è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio 2008.

¹⁵ V., sulla vicenda, I. LA LUMIA, *L'attività dell'Assemblea Regionale Siciliana in regime di prorogatio*, nel *Forum di Quaderni costituzionali*.

adottato al Senato della Repubblica, piuttosto che a quello in vigore nella Camera dei Deputati¹⁶ e seguito, per alcuni decenni, nell'A.R.S.¹⁷.

A questo proposito, sembrerebbe quanto mai applicabile anche alla dimensione regionale l'icastica affermazione secondo la quale «il diritto parlamentare è quello che i Presidenti delle due Camere, nella loro funzione di *juris dictio*, dicono che sia»¹⁸.

In effetti, la forza abrogativa, esercitata nei confronti di una consuetudine interpretativa lungamente seguita, sembrerebbe risiedere nella capacità della decisione presidenziale di imporsi come effettiva e, dunque, di incontrare il consenso pressoché unanime dell'Aula, traendone legittimazione. Condizione, questa, che, del resto, è alla base dell'ammissibilità delle deroghe, introdotte, per l'appunto, *nemine contradicente*, alla fonte che occupa una posizione di indubbia primazia nella vita dell'assemblea, il regolamento, e che segna, in tal modo, la prevalenza della «ragione politica sulla regolarità formale del procedimento»¹⁹.

D'altra parte, come è stato correttamente evidenziato, la capacità del Presidente di imporre soluzioni imparziali «dipende dallo svolgimento di una continua opera di mediazione, che tenga conto delle esigenze espresse volta per volta dalle forze politiche»²⁰. E rispetto alle quali l'interesse alla prevedibilità della norma giuridica – e dunque alla stessa certezza del diritto – sembrerebbe, in certo qual modo, secondario e disponibile²¹.

Non va, però, dimenticato che, in relazione ai richiami al regolamento, sulla scia di simili previsioni operanti nelle assemblee nazionali²², il regolamento dell'A.R.S. ammette la possibilità di appello all'Assemblea²³.

Ebbene, mentre, come è noto, alla Camera e al Senato, il Presidente solo eccezionalmente chiama l'Aula a decidere²⁴, situazione diversa si riscontra nell'Assemblea siciliana, nella quale, invece, il ricorso all'appello all'Assemblea è in ascesa.

Il rischio che si corre, in tal modo, è di condizionare le prassi assembleari alla volontà della maggioranza, “deresponsabilizzando” correlativamente il suo Presidente.

¹⁶ Art. 132: «1. Ogni deliberazione dell'Assemblea è presa a maggioranza dei deputati che partecipano alla votazione, salvo per quelle materie per le quali sia prescritta una maggioranza diversa»; artt. 48 R.C. e 107 R.S.

¹⁷ I. LA LUMIA, *Brevi note su ruolo e poteri del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana*, in www.ars.sicilia.it.

¹⁸ Così, A. MANZELLA, *Il Parlamento*, cit., 51. Cfr., in argomento, M. DI PIAZZA, *La “decisione” del Presidente d'Assemblea parlamentare*, in *Nuove autonomie*, 2003, 603 ss.

¹⁹ T. MARTINES-G. SILVESTRI, *Le fonti del diritto parlamentare*, in T. MARITNES-G. SILVESTRI-C. DE CARO-V. LIPPOLIS-R. MORETTI, *Diritto parlamentare*, cit., 48.

²⁰ M. MANETTI, *La legittimazione del diritto parlamentare*, Milano, 1990, 154 s.

²¹ Denuncia l'insufficiente definizione di fonti di cognizione del diritto parlamentare consuetudinario, con conseguente compromissione della certezza del diritto, E. GIANFRANCESCO, *Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri imparziali*, in *Rass. parl.* 2007, 48 s.

²² Artt. 92 R.S.; 41 R.C.

²³ Art. 110: «1. I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il Regolamento o la priorità delle votazioni hanno la precedenza sulle questioni principali. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno. 2. Ove l'Assemblea sia chiamata a decidere sui richiami suddetti, la votazione si fa per alzata e seduta».

²⁴ V., L. GIANNITI-N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, Bologna, 2008, 110 ss.; E. GIANFRANCESCO, *Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri imparziali*, cit., 45 ss.

Rischio tanto più aggravato dalla ulteriore constatazione che è, sempre più spesso, la Conferenza dei Capigruppo ad essere chiamata a pronunciarsi sull'applicazione di norme del regolamento, venendo, così, progressivamente a rivestire una funzione di supplenza della Commissione per il regolamento, la cui convocazione si è fatta, per converso, alquanto sporadica.

Il coinvolgimento della Conferenza si è avuto, peraltro, anche in relazione all'esercizio di poteri presidenziali particolarmente delicati, come il potere di stralcio.

Si tratta del secondo gruppo (b) di prerogative presidenziali, che comprende, in primo luogo, il potere di decidere insindacabilmente – e senza appello all'assemblea – sull'ammissibilità (o proponibilità o ricevibilità) di tutti gli atti: disegni di legge, emendamenti, ma anche atti ispettivi. Si tratta di prerogative presidenziali analoghe a quelle contenute nei regolamenti di Senato²⁵ e Camera²⁶, in cui la possibilità, pure prevista in un caso, di fare appello all'assemblea²⁷, viene ormai considerata «desueta»²⁸.

Il regolamento dell'A.R.S. pullula di tali previsioni. Esemplificativamente, ai sensi dell'art. 111, comma 1 *bis*, introdotto nel 2003, «non possono essere presentati in Assemblea, se non dal Governo o dalla commissione o da un Presidente di Gruppo parlamentare, emendamenti che non siano stati presentati e ritenuti ammissibili nella competente commissione ovvero strettamente connessi con essi secondo l'insindacabile apprezzamento del Presidente», mentre, ai sensi del comma 2, «non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, articoli aggiuntivi od emendamenti contrastanti con precedenti deliberazioni dall'Assemblea adottate sull'argomento o estranei allo specifico oggetto della discussione». Nuovamente, su di essi, è ammesso che sia il Presidente a decidere, inappellabilmente. Inoltre, in base all'art. 112, comma 9, «nell'interesse della discussione, il Presidente dell'Assemblea [...] può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti». Ancora, è il Presidente ad essere titolare del potere di decisione su ordini del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dall'Assemblea sull'argomento in discussione o estranei all'oggetto della discussione (art. 125), così come su ordini del giorno, ma anche interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti (artt. 125, comma 2, e 160, comma 2).

A questi, va ad aggiungersi, come anticipato, il potere di stralcio preventivo, dal disegno di legge finanziaria, di «disposizioni estranee al suo oggetto come definito dalla legislazione vigente o contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente per la stessa legge finanziaria» (art. 73 *ter*, comma 2)²⁹.

Il filtro presidenziale – le cui implicazioni politiche sono di tutta evidenza – gioca, in queste occasioni, il fondamentale ruolo di assicurare il «buon andamento dei lavori dell'Assemblea» (art. 7, comma 3) e favorire le condizioni per pervenire, in tempi

²⁵ Artt. 97, comma 1; 146; 154, comma 2; 157, comma 1.

²⁶ Artt. 89, comma 1; 139*bis*.

²⁷ Art. 89, comma 1, R.C.: «1. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

²⁸ Così, L. GIANNITI-N. LUPO, *Corso di diritto parlamentare*, cit., 112.

²⁹ Artt. 120, comma 2, R.C.; 126, comma 4, R.S.

ristretti, alla decisione dell'organo legislativo, rappresentando, per un verso, uno strumento diretto a contenere l'ostruzionismo dell'opposizione, per l'altro, un utile espediente per rinviare ad altra sede la deliberazione su disposizioni che potrebbero dividere la stessa maggioranza. Tale prerogativa presidenziale di stralcio, che registra un'applicazione crescente e riveste, dunque, una indubbia centralità nella vita dell'Assemblea siciliana, è ulteriormente rafforzata dalla possibilità, recentemente affermata nel corso della (attuale) XV Legislatura, di potersi declinare non solo in via preventiva, ma anche in via successiva, ovvero allorquando la disposizione, già stralciata, sia stata reintrodotta nel corso della fase istruttoria.

Simili occasioni, nelle quali il carattere monocratico³⁰ della figura presidenziale viene più che mai enfatizzata, concorrendo, inevitabilmente, a conferirgli visibilità, implicano, però, per converso, il rischio – altrettanto inevitabile – della «drammatizzazione delle decisioni»³¹, rischio tanto più accresciuto in un sistema nettamente avviato alla personalizzazione dello scontro politico.

In questo quadro, la terapia per ridurre la sovraesposizione³² del Presidente non può certo consistere – come sembra potersi rilevare nell'esperienza siciliana – nella sua abdicazione in favore della Conferenza dei Capigruppo. Che determina l'effetto collaterale – non proprio auspicabile – di scaricare su una sede prettamente politica l'assunzione delle decisioni, schiacciando le esigenze di garanzia sulle regole maggioritarie.

L'auspicio sarebbe sottrarre all'occupazione maggioritaria lo scranno presidenziale, prevedendo l'innalzamento del *quorum* dell'elezione³³ – ora pericolosamente sbilanciato verso le ragioni della funzionalità dell'organo legislativo³⁴. Riforma che porrebbe, quantomeno, le condizioni di base per ridurre il rischio di instaurare una presidenza di basso profilo che cerchi legittimazione attraverso la forza dei numeri, piuttosto che una presidenza “imparziale” – o, meglio, di garanzia – in grado di assumere, anche in solitudine, decisioni autorevoli e coraggiose.

³⁰ Su questo aspetto, v., G.F. CIAURRO, *Presidenti delle assemblee parlamentari*, cit., 9.

³¹ Così, E. GIANFRANCESCO, *Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri imparziali*, cit., 58.

³² Cfr., in relazione al livello nazionale, C. DE CARO, *La struttura delle Camere*, cit., 77 ss.; E. GIANFRANCESCO, *Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri imparziali*, cit., 54 ss.

³³ In senso analogo, in relazione alla dimensione nazionale, cfr., E. GIANFRANCESCO, *Il ruolo dei Presidenti delle Camere, tra soggetti politici e arbitri imparziali*, cit., 60. Contraria all'innalzamento dei *quorum*, A. SCIORTINO, *Il Presidente di assemblea parlamentare*, cit., 99 ss.

³⁴ Art. 3: «2. È eletto, a primo scrutinio chi raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea. Qualora nessun deputato ottenga tale maggioranza, si procede ad una seconda votazione nella quale è sufficiente, per l'elezione, la metà più uno dei voti dei componenti dell'Assemblea. 3. Se nessun deputato abbia riportato tale maggioranza, si procede, nel giorno successivo, a nuova votazione; risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. 4. Qualora nella terza votazione nessuno abbia riportato detta maggioranza, l'Assemblea procede nello stesso giorno al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene proclamato eletto colui che abbia conseguito la maggioranza anche relativa».